

Spett.li  
Clienti – loro sedi

Como, 5 novembre 2024

**CIRCOLARE 6/24: Il Bonus Natalizio per i lavoratori dipendenti**

L'articolo 2-bis del D.L. Omnibus (n. 113/2024), in sede di conversione in legge, ha previsto l'istituzione di un bonus a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti, da erogare "unitamente alla tredicesima mensilità", da qui la denominazione di *Bonus Natalizio*.

**Natura del bonus**

Il bonus, erogato solo per il corrente anno, ammonta ad euro 100, deve essere rapportato al periodo di lavoro prestato nell'anno di imposta 2024 e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. In ogni caso, nessuna riduzione del bonus dovrà essere operata in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio part-time nelle varie forme). In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta. Inoltre, il bonus non è soggetto a contribuzione previdenziale per il generale principio di unificazione delle basi imponibili ai fini fiscali e previdenziali.

**Requisiti soggettivi e oggettivi**

L'erogazione del bonus è condizionata al possesso di una serie di requisiti soggettivi e oggettivi.

In primo luogo, è necessario che il potenziale percettore sia *un lavoratore dipendente* (pubblico o privato), indipendentemente dal fatto che il rapporto sia a tempo indeterminato o determinato.

In secondo luogo, sono richiesti una serie di requisiti che debbono sussistere congiuntamente:

- *il lavoratore deve avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato. Entrambi, il coniuge e il figlio, devono essere considerati fiscalmente a carico.*

Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR, un coniuge o un figlio può essere considerato fiscalmente a carico qualora il reddito del medesimo non sia superiore a 2.840,51 euro, ovvero a 4.000 euro nel caso di figlio di età non superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). In alternativa il requisito risulta soddisfatto se il lavoratore abbia almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale (ultimo periodo dell'articolo 12 co. 1 lett. c) del TUIR).

- *il lavoratore deve avere conseguito, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo (integrato) non superiore a 28.000 euro*

Per determinare il reddito complessivo è necessario integrare quello da lavoro dipendente con altri redditi tra cui: i redditi assoggettati a cedolare secca; i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le somme

**STUDIO GECLA S.r.l. S.t.p.**

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n.01

Via XX Settembre n.36 | 22100 Como | +39 031 242470 | info@gecla.com | www.gecla.com  
pec: a.lazzati@consulentidellavorope.it | CF e PI 3036150138 | REA 292215

elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance); la quota esente dei redditi agevolati per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero nonché dei lavoratori rimpatriati e al netto dal reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

- *l'ultimo requisito attiene al computo dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente del lavoratore.*

Tale valore deve essere di importo superiore a quello della detrazione d'imposta spettante in relazione ai redditi da lavoro.

### **Richiesta**

Come per altri bonus corrisposti in passato, l'erogazione del bonus natalizio da parte del datore/sostituto è condizionata ad una espressa richiesta scritta del lavoratore di avervi diritto. La richiesta deve indicare il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale. Dovrà altresì comunicare al sostituto d'imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare della agevolazione.

Il lavoratore che omette di presentare la richiesta al datore pur avendo diritto al bonus, potrà comunque fruirne nella dichiarazione dei redditi 2025. Si ritiene che analoga possibilità sia consentita al lavoratore avente diritto che presenti regolare richiesta ma per qualsiasi ragione il datore non ottemperi all'obbligo di erogazione.

In allegato forniamo un fac simile che potrà essere utilizzato per la richiesta.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento dovesse necessitare.

Con i migliori saluti

Dott.ssa Alessandra Lazzati